



Convenzioni aggiuzionali
al
Contratto nazionale mantello
per l'edilizia
principale in Svizzera
CNM 2008

Indice:

Pagina

- 1. Convenzione sull'adequamento dei salari 2010
del 7 novembre 2009** **3**
- 2. Convenzione aggiuzionale concernente l'introduzione
del Parifonds-Edilizia (10) e la modifica degli
articoli 8, 13^{bis} e 82 del Contratto nazionale mantello
per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2008)
dell'11 settembre 2009** **5**

SOCIETÀ SVIZZERA DEGLI IMPRESARI-COSTRUTTORI

Weinbergstrasse 49, casella postale
8042 Zurigo
Telefono 044 258 81 11, fax 044 258 83 35
www.costruttori.ch

SINDICATO UNIA

Weltpoststrasse 20, casella postale
3000 Berna 15
Telefono 031 350 21 11, fax 031 350 22 11
www.unia.ch

SYNA, SINDICATO INTERPROFESSIONALE

Josefstrasse 59, casella postale
8031 Zurigo
Telefono 044 279 71 71, fax 044 279 71 72
www.syna.ch

Foto di copertina: Cantiere alla stazione centrale di Berna

Contratto nazionale mantello 2008-2010

Convenzione sull'adeguamento dei salari 2010

del 7 novembre 2009

La **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)** da una parte e
il **Sindacato Unia** e
il **Syna, Sindacato interprofessionale** dall'altra

stipulano, in conformità all'art. 51 cpv. 4 CNM 2008 - 2010 (qui di seguito CNM), la presente convenzione sull'adeguamento del Contratto nazionale mantello in materia salariale nonché l'indennità per il pranzo.

Art. 1 In generale

1 In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'art. 2 tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2009 in un'impresa di costruzione sottoposta al CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.

2 Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'art. 2 presuppone, oltre a quanto previsto nel cpv. 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. capoverso 3 del presente articolo).

3 Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'art. 45 cpv. 2 CNM.

Art. 2 Adeguamento salariale 2010¹

1 In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CNM hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore.

2 L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CNM sulla base del salario individuale del 31 dicembre 2009. L'aumento è di **1 per cento** per tutte le classi salariali secondo l'art. 42 CNM.

Art. 3 Adeguamento dell'indennità per il pranzo

L'indennità per il pranzo secondo art. 60 cpv. 2 CNM sarà aumentata di 13 franchi a **14 franchi** per il 2010.

Art. 4 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale

La presente convenzione addizionale entra in vigore il 1° gennaio 2010. Le parti contraenti s'impegheranno affinché essa sia dichiarata di obbligatorietà generale entro il 1° gennaio 2010.

Zurigo / Berna, il 7 novembre 2009

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)

D. Lehmann W. Messmer H. Bütikofer

Per il Sindacato Unia

H.U. Scheidegger A. Rieger J. Robert

Per Syna, Sindacato interprofessionale

E. Zülle K. Regotz P.-A. Grosjean

¹ I salari base ai sensi dell'art. 41 CNM rimangono invariati per il 2010.

Convenzione addizionale al CNM 2008-2010

dell' 11 settembre 2009

tra

la **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)**,
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo

e

il **Sindacato Unia**, Weltpoststrasse 20, 3015 Berna e
il **Syna, Sindacato interprofessionale**, Josefstrasse 59, 8005 Zurigo,

concernente

l'introduzione del Parifonds-Edilizia (10) e la modifica degli articoli 8, 13^{bis} e 82 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM 2008)

In esecuzione dell'incarico stabilito con la convenzione protocollare «Parifonds» del 14 aprile 2008 al Contratto nazionale mantello 2008 (di seguito CNM), che prevede la costituzione di un nuovo Parifonds-Edilizia entro la fine del 2009, le parti stipulano la seguente convenzione sulla modifica degli articoli 8, 13^{bis} e 82 del CNM:

Art. 1 Modifica dell'articolo 8 CNM

Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'articolo 8 del CNM ha il seguente tenore:

Art. 8 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/ perfezionamento

1 Parifonds-Edilizia: il Parifonds-Edilizia costituito dalle parti contraenti il CNM ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento. Ha la forma giuridica di un'associazione.

2 *Campo di applicazione:* sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le imprese attive nell'estrazione di sabbia e ghiaia. Sono pure esclusi i Cantoni e le zone contrattuali di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono fatti salvi accordi cantonali complementari già in atto, concernenti fondi sociali paritetici. Se viene dichiarata l'obbligatorietà generale totale o parziale del Parifonds-Edilizia, il campo di applicazione è determinato dalle pertinenti disposizioni del testo di obbligatorietà generale.

3 *Scopo del Parifonds-Edilizia:* da un lato il Parifonds-Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l'applicazione del CNM (compresi i CCL locali) e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall'altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4 *Contributi:* tutti i lavoratori sottoposti al CNM, compresi gli apprendisti, versano contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,7 % della massa salariale LAINF¹, a prescindere dalla loro appartenenza a un'associazione. Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds-Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al CNM versano contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5 % della massa salariale LAINF¹ dei lavoratori assoggettati al CNM, compresi gli apprendisti. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera i 90 giorni all'anno versano lo 0,4 % della massa salariale LAINF¹ (0,35 % contributo lavoratore, 0,05 % contributo datore di lavoro) dei lavoratori sottoposti al CNM, compresi gli apprendisti, ma al minimo CHF 20.— al mese per ogni datore di lavoro.

5 *Disposizioni esecutive:* i dettagli come l'organizzazione dell'associazione, l'impiego dei mezzi, il regolamento delle prestazioni e l'applicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds-Edilizia. Lo statuto e i regolamenti sono parte integrante del CNM.

¹ Equivale alla massa salariale SUVA

6 Durata del Parifonds-Edilizia e scioglimento: il Parifonds-Edilizia e l'articolo 8 del CNM entrano in vigore il 1° gennaio 2010 e si allineano in linea di principio alla validità del CNM. Il Parifonds-Edilizia viene mantenuto anche qualora il Contratto nazionale mantello non fosse più applicabile. In tal caso tutti i lavoratori sottoposti al CNM, compresi gli apprendisti, come pure le imprese assoggettate devono continuare a versare i contributi di cui al capoverso 4 del presente articolo. Il Parifonds-Edilizia può tuttavia essere sciolto da una delle parti del CNM con disdetta scritta nei seguenti termini:

- a. nel mese seguente la risoluzione del CNM, per la fine del secondo mese successivo;
- b. dal secondo mese dopo la risoluzione del CNM, per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.

Art. 2 Modifica dell'articolo 13^{bis} CNM

Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'articolo 13^{bis} del CNM ha il seguente tenore:

Art.13^{bis} Competenze e compiti della CPSA

1 Qualora il comitato non giungesse a una decisione unanime, la Commissione paritetica svizzera d'applicazione (CPSA), in veste di commissione plenaria, delibera su questioni generali di interpretazione del CNM e su questioni fondamentali riguardanti l'intero territorio nazionale.

2 *(cpv. 2 abrogato)*

3 La Commissione paritetica svizzera d'applicazione emana istruzioni generali concernenti l'adempimento dei compiti di applicazione e il relativo obbligo di rendiconto delle Commissioni professionali paritetiche locali.

4 Il comitato assiste le Commissioni professionali paritetiche locali nell'applicazione del CNM e ne coordina le attività. È inoltre responsabile di istruirle e fornire loro consulenza. Il comitato delibera su questioni riguardanti le competenze delle Commissioni professionali paritetiche e può, in singoli casi, emanare istruzioni specifiche. Il comitato controlla l'operato delle Commissioni professionali paritetiche e coordina l'applicazione del CNM con altri organi di applicazione e con le autorità federali, nonché con servizi esteri.

5 Le divergenze di opinione inconciliabili in seno alla CPSA sono sottoposte entro un termine ragionevole alle parti contraenti che le esaminano e prendono una decisione.

6 La CPSA nomina il segretariato CPSA permanente.

Art. 3 Modifica dell'articolo 82 capoverso 1^{bis} CNM

Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'articolo 82 capoverso 1^{bis} del CNM ha il seguente tenore:

1 Il CNM 2008 entra in vigore il 1° maggio 2008 ed è valido fino al 31 dicembre 2010. Viene prorogato automaticamente fino al 31 dicembre 2011, sempre che si trovi una soluzione per il Parifonds entro il 31 marzo 2010 (si veda Convenzione protocollare «Parifonds» del 14 aprile 2008).

1^{bis} In deroga all'articolo 82 capoverso 1 del CNM 2008, per la durata e lo scioglimento del Parifonds-Edilizia si applicano le disposizioni dell'articolo 8 capoverso 6 del CNM 2008.

2 Riguardo alla possibilità di una disdetta anticipata del presente contratto, fanno stato le disposizioni dell'articolo 51 del CNM.

Art. 4 Entrata in vigore e conferimento del carattere obbligatorio generale

1 In linea di massima la presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2010, ma al più presto il giorno del conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale.

2 Le parti trasmettono al Consiglio federale nel più breve termine possibile una domanda in vista del conferimento del carattere obbligatorio generale per le modifiche di cui agli articoli 1 - 3 della presente convenzione addizionale, sempre che le disposizioni rispondano ai requisiti in tal senso.

Zurigo, 11 settembre 2009

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

D. Lehmann W. Messmer H. Bütikofer

Per il Sindacato Unia

H.U. Scheidegge A. Rieger A. Kaufmann

Per il Syna, Sindacato interprofessionale

E. Zülle K. Regotz W. Rindlisbacher